



REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE FAMILIARE

REGOLAMENTO DI CONCILIARE CONVIENE - STUDIO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

CONCILIARE CONVIENE con il presente regolamento intende disciplinare l'attività offerta nell'ambito dei Servizi per la Famiglia avente ad oggetto una attività professionale di ausilio e di supporto ai cittadini e agli operatori del diritto coinvolti nella gestione del conflitto nelle relazioni familiari (es. relazioni di coppia, tra conviventi, genitoriali, intergenerazionali, etc.) ed endo-familiari (es. gestione e cura dell'anziano, etc.), volta a favorire, attraverso una riorganizzazione delle relazioni familiari, la salvaguardia e il mantenimento di relazioni personali fondamentali, impiegando, come possibile percorso per la composizione del conflitto, due diversi e distinti strumenti:

1) Mediazione familiare: percorso di coppia per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio o alla fine della convivenza o alle loro modifiche ex art. 710 cpc e Art. 9 L. 898/70, nel quale un professionista appositamente formato "il mediatore", nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall'ambito giudiziario, aiuta i membri della coppia a trovare accordi condivisi che soddisfino i bisogni e le esigenze dei componenti la famiglia. Al percorso di Mediazione familiare proposto le parti possono accedere su iniziativa di una o di entrambe le parti o su invito del giudice.

Le parti partecipano personalmente; all'incontro iniziale ed a quello finale partecipano, qualora necessario, anche gli avvocati, anche per la verifica e la tenuta degli accordi raggiunti dalla coppia. In qualsiasi momento il mediatore e/o gli avvocati e/o le parti potranno decidere di tenere incontri congiunti alla presenza anche degli avvocati.

2) NAS - Negoziazione assistita supportata: in caso di negoziazione assistita in materia familiare, gli avvocati, all'inizio del procedimento, o in una fase successiva, qualora ritengano utile e opportuno per il buon esito della negoziazione ricorrere all'intervento di un professionista imparziale e indipendente che favorisca la composizione del conflitto tra le parti da loro assistite, possono rivolgersi a Conciliare Conviene – Servizi per la Famiglia e chiedere la nomina di un terzo, con la formazione di mediatore familiare, che li supporti nel procedimento di negoziazione, o in una fase di esso, al fine di favorire il raggiungimento di intese che si tradurranno in accordi di negoziazione assistita finalizzata alla separazione e/o al divorzio, ovvero in ricorsi congiunti al Tribunale ai medesimi fini.

E' altresì possibile ricorrere alla richiesta di nomina di un terzo, con la formazione di mediatore familiare, ogni qualvolta gli avvocati lo ritengano utile, nello svolgimento della loro attività professionale inerente rapporti familiari sia di tipo istituzionale che di fatto.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER LA FAMIGLIA

Il procedimento si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, presso la Segreteria dello studio Conciliare Conviene– Servizi per la Famiglia, o anche via mail o pec.

La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:

- dati identificativi delle parti;
- dati identificativi dei professionisti che le assistono;
- eventuale indicazione del terzo, mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dei mediatori familiari di Conciliare Conviene – Servizi per la Famiglia.

Il deposito della domanda, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del Regolamento (e suoi allegati) e delle indennità previste.

Nel caso in cui le parti assistite dai propri difensori concordino già sullo strumento da utilizzare per cercare di comporre il conflitto familiare - previo pagamento dei diritti di Segreteria - possono richiedere direttamente la designazione del mediatore familiare senza necessità di procedere con l'incontro informativo di cui all'art. 4 e nel caso di negoziazione supportata, depositare la convenzione di negoziazione già sottoscritta, come da modello allegato al presente Regolamento. In tal caso si procederà con la designazione del mediatore familiare secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria di Conciliare Convieni - Servizi per la Famiglia amministra il servizio e gestisce il procedimento. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nello studio o comunque nell'ambito dei due diversi procedimenti è tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento registrato e numerato nel registro degli affari della sezione Servizi per la Famiglia, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, il mediatore designato, il tipo di procedimento richiesto (Mediazione Familiare o Negoziazione assistita supportata) la durata del procedimento e il relativo esito. La Segreteria verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e a seguito della designazione del mediatore familiare da parte del Responsabile, che potrà anche essere scelto congiuntamente (ovvero sia stato accettato dall'altra parte il mediatore indicato dalla parte attivante), fissa il primo incontro informativo con le parti ed i loro difensori, salvo che le parti assistite dai propri Avvocati non intendano procedere così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2. L'attivazione e/o adesione della/alla procedura comporta accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

ARTICOLO 4 – EVENTUALE INCONTRO INFORMATIVO GRATUITO

Durante il primo incontro informativo, le parti assistite dai propri Avvocati si confrontano al fine di individuare lo strumento ritenuto più idoneo al caso di specie, con l'ausilio delle informazioni fornite dal mediatore familiare.

L'incontro informativo non comporta ulteriori costi per le parti, oltre le spese di segreteria. All'esito dell'incontro informativo le parti assistite dei propri Avvocati scelgono se intraprendere il percorso di mediazione familiare ovvero sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita supportata ovvero se concludere il procedimento senza attivare alcun servizio.

ARTICOLO 5 – SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

Nella mediazione familiare il mediatore aiuta le parti a trovare accordi condivisi che soddisfino i bisogni e le esigenze dei componenti la famiglia e consentano la composizione del conflitto familiare. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia. Il mediatore in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento (art. 9), è designato dal Responsabile di Conciliare Convieni tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco di Mediatori Familiari, secondo il criterio inderogabile di turnazione, salvo indicazione congiunta delle parti ovvero accettazione della parte invitata del nominativo indicato dall'attivante.

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato da Conciliare Convieni- Servizi per la Famiglia ed allegato al presente Regolamento nonché del codice deontologico dell'Ordine di appartenenza. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e Conciliare Convieni – Servizi per la Famiglia.

Le parti possono richiedere a Conciliare Convieni – Servizi per la Famiglia la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza Conciliare Convieni – Servizi per la Famiglia nominerà un altro mediatore.

Conciliare Convieni - Servizi per la Famiglia provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata da Conciliare Convieni – Servizi per la Famiglia. In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Conciliare Convieni – Servizi per la Famiglia fissa il primo incontro tra le parti e/o i loro avvocati con un mediatore che fornirà adeguate informazioni sul procedimento di mediazione e sui relativi costi.

Nel corso dell'incontro le parti condivideranno con il mediatore tempi e modalità di prosecuzione, se possibile individueranno già oggetti ed agenda della loro attività, e verranno fissati successivi incontri per la ulteriore individuazione e trattazione di tutti gli argomenti.

Trattandosi di un percorso della coppia, ai successivi incontri non parteciperanno gli avvocati che avranno comunque la possibilità in ogni momento di richiedere la fissazione di un incontro, a cui partecipare quando necessario. In qualsiasi momento il mediatore e/o gli avvocati e/o le parti potranno decidere di tenere incontri congiunti alla presenza anche degli avvocati. Gli avvocati dovranno invece partecipare all'ultimo incontro al fine di redigere l'accordo sulla base delle intese delle parti, al fine della loro omologabilità e tenuta.

Il procedimento di mediazione si svolge presso idonei locali messi a disposizione allo scopo da Conciliare Convieni – Servizi per la Famiglia. I mediatori conducono l'incontro senza formalità di procedura.

Al termine del procedimento, qualora sia emersa un'ipotesi di accordo amichevole, il mediatore fisserà un ultimo incontro a cui saranno invitati a partecipare i difensori delle parti per la redazione dell'accordo. Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché una o entrambe le parti non compaiono, verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione e di definizione del procedimento.

ARTICOLO 6 – SERVIZIO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA SUPPORTATA

Nella negoziazione assistita supportata, un terzo, con formazione di mediatore familiare, supporta (nel procedimento o anche in una fase di esso) le parti e gli avvocati nella negoziazione di accordi che si tradurranno in accordi di negoziazione assistita finalizzata alla separazione e/o al divorzio, ovvero in ricorsi congiunti al Tribunale ai medesimi fini. Il mediatore svolgerà altresì la funzione di supporto in tutte le questioni inerenti rapporti familiari e endo-familiari, nei quali gli avvocati avranno ritenuto utile, nell'interesse dei propri assistiti, chiedere la nomina di un professionista ad hoc.

Il terzo mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia. Il terzo mediatore in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento (art. 9), è designato dal Responsabile di Conciliare Convieni tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco di Mediatori Familiari, secondo il criterio inderogabile di turnazione, salvo indicazione congiunta delle parti ovvero accettazione della parte invitata del nominativo indicato dall'attivante. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato da Conciliare Convieni –Servizi per la Famiglia ed allegato al presente Regolamento nonché del codice deontologico dell'Ordine di appartenenza. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento senza le quali non può avere inizio il procedimento né di mediazione familiare né di negoziazione assistita con il supporto di un mediatore familiare.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora, successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e Conciliare Convieni- Servizi per la Famiglia. Le parti possono richiedere a Conciliare Convieni – Servizi per la Famiglia la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza Conciliare Convieni- Servizi per la Famiglia nominerà un altro mediatore.

Conciliare Convieni - Servizi per la Famiglia provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata da Conciliare Convieni - Servizi per la Famiglia. In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Il supporto del terzo con formazione come mediatore familiare nell'ambito di un procedimento di negoziazione assistita può essere richiesto anche solo per una fase del procedimento (quale ad esempio in fase iniziale relativamente alle dinamiche conflittuali e di comunicazione ovvero alla gestione del conflitto tra i partecipanti) ovvero per l'intero procedimento (al fine di supportare la negoziazione di accordi).

Il terzo mediatore partecipa, quale terzo neutrale, imparziale ed indipendente, come supporto alla negoziazione, favorendola ed offrendo la propria professionalità di gestione e risoluzione dei conflitti.

Il terzo mediatore deciderà con avvocati e parti le modalità e lo svolgimento della propria partecipazione di supporto. Il procedimento si svolge presso idonei locali messi a disposizione allo scopo da Conciliare Convieni - Servizi per la Famiglia. L'incontro e tutti i successivi che dovessero essere necessari si svolgono senza formalità di procedura alla presenza degli avvocati. Al termine del procedimento, in caso di accordo, gli avvocati delle parti provvederanno alla redazione dell'accordo di negoziazione assistita ed il terzo mediatore alla redazione del verbale di definizione del procedimento.

Ove la partecipazione di supporto si sia limitata ad una fase del procedimento di negoziazione assistita, al termine di detta partecipazione il terzo mediatore redigerà verbale di definizione del procedimento. In tal caso gli avvocati si impegnano a comunicare a Conciliare Convieni - Servizi per la famiglia l'esito finale della negoziazione assistita a scopi statistici.

L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la segreteria e di esso è rilasciata copia alle parti che ne facciano richiesta.

ARTICOLO 7 - INDENNITA'

Per le spese di avvio del procedimento é dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro

50,00 IVA compresa che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.

Per entrambi gli strumenti le indennità dovute – comprensive dell'onorario del mediatore

- sono indicate nella tabella 1.

ARTICOLO 8 - RISERVATEZZA

I procedimenti sia di mediazione familiare sia di negoziazione assistita supportata sono riservati e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso delle parti dichiaranti da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni durante il procedimento (sia di mediazione familiare sia di negoziazione assistita supportata) non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova

testimoniale. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti di Conciliare Conviene – Servizi per la Famiglia e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento.

TABELLA 1: INDENNITA'

MEDIAZIONE FAMILIARE:

Un intero procedimento richiede di norma una durata da 6 a 10 incontri, salvo un numero inferiore o superiore nel massimo di 12.

L'indennità per ogni singolo incontro di mediazione è pari ad € 120 (iva inclusa) per ciascun incontro (ossia € 60 per ciascuna parte).

L'indennità dovrà essere corrisposta, all'inizio di ciascun incontro, da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento, con vincolo di solidarietà tra le parti tutte.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA SUPPORTATA:

La durata del procedimento è variabile a seconda dei casi.

Per l'intero procedimento, a prescindere dal numero di incontri necessari, è dovuto l'importo complessivo di € 732 (iva compresa), ossia 366 per ciascuna parte.

L'attivazione di entrambi gli strumenti offerti richiede il versamento di € 50,00 a carico di ciascuna parte.